

Circolare N°04/17

OGGETTO:

Formazione tachigrafi.

Circolare direzione centrale per la polizia stradale del ministero dell'interno

Alle Associazioni aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero dell'Interno ha emanato la Circolare prot.300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 (allegata) con la quale chiarisce alcuni aspetti relativi alla valutazione, da parte dell'Organo di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall'impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi-istruzione dei conducenti e controllo sulla loro attività, ai fini dell'applicazione della corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti.

Il Ministero dei Trasporti nei mesi scorsi (Decreto Dirigenziale n.215 del 12/12/2016 e la Circolare esplicativa n.2720 del 13/02/2017 allegati alla circolare del Ministero dell'Interno) aveva diramato le disposizioni relative ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici in materia di istruzione e controllo sulle attività dei conducenti.

Le conclusioni dei provvedimenti sopra indicati hanno indicato che, come esimente della responsabilità delle imprese ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, è necessario e dimostrare l'adempimento dell'organizzazione dei corsi di formazione per i propri dipendenti.

La circolare in oggetto conferma l'interpretazione del Ministero dei Trasporti e precisa che "e responsabilità dell'impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti, può essere del tutta esclusa allorchè oltre a tali oneri (formazione, istruzione e controllo), l'impresa abbia organizzato la loro attività in modo che possano rispettare le disposizioni del Reg.Ue 561/2006".

L'Organo di Polizia Stradale, quindi, non contesterà all'impresa le violazioni dell'art.174, c14 del Codice della Strada qualora venga dimostrato l'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD 215/2016 del Ministero dei Trasporti e quando trattasi di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative.

La produzione di un contratto di trasporto in forma scritta, nei casi previsti, o di istruzioni scritte conformi alle norme verrà positivamente valutata ai fini della esclusione della corresponsabilità dell'impresa.

Cordiali saluti.

(1 allegato)

SNA CASARTIGIANI